

PREMESSA

La relazione annuale del “Fondo Agevolazioni alla Ricerca” (di seguito FAR), si propone di rappresentare una organizzazione sistematica delle attività del Ministero nel campo degli aiuti alla ricerca industriale degli ultimi 5 anni, presentando, in particolare, le attività svolte nel 2007 in applicazione del Decreto Legislativo n. 297 del 27 luglio 1999 (di seguito D.Lgs), che ha previsto la diretta gestione da parte dello stesso Ministero del FAR, quale erede del “Fondo Speciale Ricerca Applicata” (di seguito FSRA).

In tale analisi, come in quelle degli anni precedenti, non sono compresi gli interventi a valere sulla L. 488/92 decretati prima dell’entrata in vigore del D.M. 90402 del 10-10-2003, in quanto precedentemente non gestiti sul Fondo di rotazione, mentre sono compresi gli interventi le cui domande sono state presentate prima dell’1-1-2000 gestiti sul FSRA.

Sono inoltre compresi gli interventi gestiti ai sensi del predetto D.Lgs il cui finanziamento è assicurato a valere sulle risorse nazionali e comunitarie previste nell’asse I del Programma Operativo Nazionale Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione 2000/2006.

La comparazione dei dati relativi al quinquennio, si propone di fornire un’attenta analisi dell’andamento degli interventi.

INTRODUZIONE

Le risorse finanziarie

Il FAR, fondo di rotazione articolato in due sezioni (area nazionale e aree depresse) è annualmente alimentato dagli appositi stanziamenti iscritti nello Stato di previsione della spesa del Ministero, dai rientri (capitale e interessi relativi ai crediti agevolati, eventuali rimborsi di finanziamenti, escussione di fideiussioni ecc), dalle economie di gestione derivanti da minori impegni assunti rispetto a quanto stanziato negli anni precedenti nonché da minori utilizzi rispetto all’importo dei finanziamenti massimi concessi (rinunce, riduzione dei costi ammessi, interruzioni ecc).

Sul fondo vengono inoltre gestiti i progetti che rientrano nel Programma Operativo Nazionale Ricerca (di seguito PON), cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo di Rotazione per l’attuazione delle Politiche Comunitarie.

Tale coacervo di risorse viene annualmente ripartito con decreto direttoriale, c.d. “Piano di riparto”, tra le diverse iniziative finanziabili sulla scorta di specifiche direttive, emanate ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del D.Lgs. 297/99, dal Ministro dell’Università e della Ricerca.

Il Piano di Riparto, come strumento di allocazione delle risorse finanziarie, è dotato di flessibilità potendo essere modificato nel corso dell’anno finanziario, qualora si verificano scostamenti rispetto alle previsioni di assorbimento delle risorse stesse da parte delle iniziative finanziabili, ovvero sopravvengano maggiori risorse da ripartire.

Le disponibilità per il 2007

L'istituzione del Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica (di seguito FIRST) su cui sono, tra l'altro, transitate le risorse del FAR, non ha consentito la ripartizione di alcuna disponibilità per l'anno 2007 (vedi approfondimenti sul paragrafo delle novità del 2007).

La preesistente normativa

L'architettura degli interventi di sostegno alla ricerca industriale (ricerca di base e ricerca applicata), delineata dalla preesistente normativa, aveva anzitutto una dimensione territoriale: le Leggi n. 1089 del 25 ottobre 1968 (legge istitutiva dell'FSRA) e n. 46 del 17 febbraio 1982 per l'intero territorio nazionale e la Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 per le aree economicamente depresse. A queste leggi sono stati via via affiancati una serie di interventi in prevalenza a carattere nazionale, come quelli della Legge n. 67 dell'11 marzo 1988 (art. 15 comma 3, formazione) che prevedeva la destinazione di "una quota fino al 10% delle disponibilità del fondo per finanziare l'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca", della Legge n. 22 del 13 febbraio 1987 "Ammissione agli interventi della legge 17 febbraio 1982 n. 46 di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria", il "Pacchetto Treu" sull'occupazione (art. 14 della Legge n. 196 del 14 giugno 1997) e le norme che prevedono incentivi di natura fiscale (assunzione ricercatori, art. 5 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997).

Gli interventi previsti a valere su tali leggi si distinguono in interventi di tipo top-down e in interventi bottom-up. I primi diretti a indirizzare verso specifici domini di ricerca di rilevanza strategica per lo sviluppo e il progresso del Paese gli investimenti in ricerca e sviluppo degli operatori; i secondi rivolti all'incentivazione delle iniziative di ricerca di base e applicata e relativa formazione proposte direttamente dagli operatori economici.

La normativa in vigore

Nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999 è stato pubblicato il D.Lgs. recante: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori". Con tale provvedimento si porta sostanzialmente a termine la riforma del sistema nazionale della ricerca che, avviata con la delega del Parlamento al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Legge n. 59 del 15 marzo 1997), rivede in modo organico la complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica che determinava sovrapposizioni inutili. Il D.Lgs. si presenta, infatti, come un vero e proprio testo unico che, ricomprendendo tutte le tipologie di intervento previste dalle precedenti norme, delinea un panorama ampio e razionale delle iniziative finanziabili, con una individuazione chiara e semplificata, ancorché ampliata, sia dei soggetti ammissibili sia delle possibili iniziative finanziabili. In conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 di tale decreto, il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha emanato il Decreto Ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 (di seguito anche D.M.) recante le "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297", primo dei decreti di attuazione la cui entrata in vigore (*17 febbraio 2001*) ha definitivamente soppresso la precedente normativa, prevedendo tra l'altro in via definitiva l'assunzione diretta da parte del Ministero della gestione del FAR.

Con il decreto n. 90402 del 10 ottobre 2003, emanato in attuazione dell'art. 72 della L.F. 2003, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, sono variate alcune modalità di intervento previste dal D.M..

In particolare per tutte le attività ricadenti nei progetti con procedura valutativa e negoziale, comprese quelle dei progetti presentati ai sensi della preesistente normativa non ancora decretati alla data di entrata in vigore del predetto D.M. 90402/2003, e con esclusione dei progetti finanziati con fondi comunitari, è stata introdotta l'incentivazione nella forma mista credito/contributo. Tale forma d'intervento permette un maggiore importo concedibile (in parte da rimborsare) rispetto all'agevolazione concessa nella sola forma di contributo nella spesa, fermi restando i precedenti livelli di equivalente sovvenzione lorda.

La disciplina transitoria

Con l'assunzione da parte del Ministero della gestione del FAR che, con l'entrata in vigore del D.Lgs, ha sostituito il Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) gestito dal San Paolo Imi Spa (ora Intesa Sanpaolo), si è presentata la necessità di definire un *regime transitorio* per le domande di agevolazione presentate a valere sul Decreto ministeriale 8 agosto 1997 n. 954.

Rientrano dunque in tale disciplina transitoria tutte le domande presentate e in corso di istruttoria prima del 3 gennaio 2000. Per tali domande Intesa Sanpaolo continua ad assicurare l'espletamento delle attività istruttorie e gestionali di natura economico finanziaria. Per assicurare continuità degli interventi e per ragioni di economia di procedimento, è infatti stato considerato necessario non introdurre, relativamente a tali domande, modificazioni che, in ogni caso, avrebbero determinato rallentamenti alla gestione degli interventi.

I soggetti coinvolti

A – Destinatari dei finanziamenti

I soggetti ammissibili ai finanziamenti previsti dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs., ampliati rispetto quelli previsti dalla preesistente normativa, sono:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3);
- b) le imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi dai soggetti di cui alle lettere a) e b);
- d) società, consorzi e società consortili comunque costituite, con partecipazione in ogni caso superiore al 50 per cento, ovvero al 30 per cento se hanno sede in aree depresse, da imprese e centri di ricerca di cui alle lettere a), b) e c), nonché eventualmente da altri soggetti tra: università, enti di ricerca, ENEA, ASI, società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge 31 luglio 1991, n. 317, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- e) società di recente costituzione ovvero da costituire, finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 1, con la partecipazione azionaria o il concorso, o comunque con il relativo impegno di tutti o alcuni tra i seguenti soggetti:

- 1) professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, ENEA e ASI, nonché dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base di regolamenti delle università e degli enti di appartenenza, che ne disciplinino la procedura autorizzativa e

il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, nonché le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e che definiscano le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire;

2) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) e f);

3) società di assicurazione, banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, fondi mobiliari chiusi istituiti con legge 14 agosto 1993, n. 344, società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della legge n. 317 del 31 luglio 1991, fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

f) università, enti di ricerca, ENEA e ASI per i casi di cui alle lettere d) ed e) e al comma 2, nonché per le attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2.

B – Valutatori dei progetti

Tutti i progetti rientranti nelle iniziative finanziabili con procedimento valutativo e negoziale sono sottoposti a valutazione ex-ante effettuata dal Comitato previsto dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs., sulla scorta dei pareri espressi dall'esperto scientifico designato dallo stesso comitato, nell'ambito degli iscritti nell'apposito albo di esperti selezionati dal Ministero e dell'istruttoria tecnico-economica svolta dal soggetto convenzionato. Lo stesso comitato designa anche gli esperti che devono effettuare la valutazione in itinere e finale dei progetti.

Relativamente ai progetti rientranti nelle iniziative finanziabili con procedura automatica, fino all'anno 2005 le attività di controllo, verifica e monitoraggio erano svolte direttamente dall'ufficio competente, riguardando esclusivamente aspetti di legittimità formale. Vista l'esigenza di estendere tali controlli anche ad aspetti prettamente tecnico-scientifici, è stato ritenuto opportuno (con Decreto n. 3247 del 6 dicembre 2005), istituire un'apposita Commissione per la valutazione delle agevolazioni da concedere ai sensi dell'art.14 del D.M., formata da nove esperti, che potesse supportare le attività di controllo e monitoraggio del Ministero sia nella fase di valutazione delle domande, sia nel corso di svolgimento delle attività.

C – Gestori dei progetti

Nell'ambito dei dieci raggruppamenti bancari (scesi a nove a seguito di fusioni) selezionati dal Ministero a seguito di gara europea, i soggetti proponenti scelgono per l'istruttoria e la gestione dei progetti uno dei soggetti appositamente convenzionati con il Ministero (di seguito soggetto convenzionato) che, oltre a effettuare le verifiche sul rispetto dei parametri finanziari necessari per ottenere i finanziamenti da parte delle aziende, provvedono alla stipula e alla gestione contrattuale dei progetti (adempimenti tecnico-amministrativi di cui all'articolo 7, comma 1, ivi comprese le attività di istruttoria tecnico-economica di cui al comma 16 del D.Lgs).

Il soggetto convenzionato provvede, inoltre, insieme all'esperto e per la parte di propria competenza, alla valutazione in itinere degli stati di avanzamento dei progetti e, dopo la conclusione, alla verifica finale degli stessi. A seguito di tali valutazioni che definiscono l'entità dell'erogazione, il riferimento territoriale e l'entità dei costi ammessi, il Ministero eroga sul FAR gli stati di avanzamento e i saldi dei finanziamenti concessi.

ANNO 2007 - LE NOVITA'

L'anno in esame è stato interessato dall'istituzione del FIRST previsto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), così come modificata con il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222. In tale fondo sono confluite tutte le risorse destinate al sostegno delle attività di ricerca industriale e di base svolte da imprese e da organismi pubblici, di competenza della Direzione Ricerca e relative a:

1. Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale delle università (PRIN) che prevedono il cofinanziamento annuale di progetti di ricerca proposti da docenti e ricercatori universitari;
2. Fondo agevolazione alla ricerca (FAR) per gli interventi in ricerca e formazione svolti in ambito produttivo e destinati prevalentemente alle imprese;
3. Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) focalizzato principalmente sul forte sostegno pubblico a programmi di ricerca capaci di ampliare le basi di conoscenza e di sviluppare le nuove tecnologie emergenti.

La richiamata norma prevede l'operatività del FIRST attraverso l'adozione di un decreto di natura non regolamentare recante i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle risorse. Prevede inoltre che la ripartizione delle risorse in favore delle varie iniziative finanziabili, sia disposta con decreto ministeriale, emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

In attesa dell'entrata in vigore di detta normativa si è provveduto alla ripartizione delle somme disponibili sul competente capitolo di bilancio tra i vari interventi previsti a legislazione vigente (PRIN, FAR e FIRB). Tale decreto, adottato solo a fine anno, è stato registrato dalla Corte dei Conti a marzo del 2008 e non ha pertanto consentito l'emanazione del decreto di riparto del FAR per l'anno 2007.

Questo purtroppo ha comportato un blocco nell'assegnazione delle risorse per quasi tutte le iniziative finanziabili a eccezione di quelle che potevano fruire delle risorse ancora disponibili sul piano di riparto 2006.

Dall'anno 2007, peraltro, i decreti di concessione delle agevolazioni sono stati sottoposti alla preventiva registrazione da parte della Corte dei Conti. Questo, oltre a comportare una dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'emanazione dei decreti e la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, implica che nella presente relazione non siano compresi tutti i decreti emanati nel 2007, ma solo quelli che erano stati registrati dalla Corte dei Conti alla data del 31.12.2007.

NOTA METODOLOGICA

Il presente rapporto, che analizza un periodo di passaggio tra la preesistente e la normativa in vigore, sconta la modifica della terminologia adottata nel D.Lgs. Le iniziative finanziabili, ai sensi del Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, sono di tre tipologie: *"iniziative con procedimento valutativo"*, *"iniziative con procedimento negoziale"* e *"iniziative con procedimento automatico"* (trattati rispettivamente nei capitoli 2, 3 e 4).

Nelle predette iniziative finanziabili sono compresi anche gli interventi che nella preesistente normativa erano classificati come top-down e bottom-up. Per rendere coerente la trattazione viene utilizzata la seguente terminologia quale chiave di lettura di raccordo tra il vecchio e il nuovo:

Terminologia adottata nel testo	Preesistente normativa	Normativa in vigore
<p><i>Iniziativa finanziabili</i></p> <p>(Progetti di ricerca, progetti di formazione, progetti internazionali,...)</p>	Strumento di intervento	Attività agevolabili
<p><i>Attività finanziabili</i></p> <p>(Ricerca Industriale, Sviluppo Precompetitivo, formazione)</p>	Attività finanziabili	Attività finanziabili
<p><i>Modalità di finanziamento</i></p> <p>(credito agevolato, contributo nella spesa, contributo in conto Interessi)</p>	Interventi	Strumenti di intervento

I dati contenuti nella relazione, esposti in milioni di euro (se non altrimenti specificato), sono territorialmente suddivisi secondo le zone riconducibili, ai sensi della normativa vigente alla data della presentazione della domanda di finanziamento, a quelle dell'*obiettivo 1* (art. 87 3 a del Trattato UE) e a quelle del *non obiettivo 1* (art 87 3 c del Trattato UE, Obiettivo 2, Non Eleggibile ed Extra UE).

I dati sono inoltre suddivisi secondo la dimensione aziendale del proponente; al riguardo va specificato che, nel caso di progetti realizzati congiuntamente da più proponenti (GI, PMI, università, enti di ricerca, ecc), la dimensione di GI viene attribuita all'intero progetto anche in presenza di una sola grande impresa.

FONTI

Parte delle informazioni contenute nelle tabelle e nei grafici riportati nella presente relazione sono elaborazioni di dati forniti da Intesa Sanpaolo per quanto riguarda i progetti finanziati a valere sul FSRA, dal competente ufficio VI della Direzione Generale per lo Sviluppo e il Potenziamento dell'Attività di Ricerca per quanto riguarda i progetti finanziati a valere sul FAR, nonché dall'ufficio III della Direzione Generale per le Strategie e lo Sviluppo dell'Internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica per quanto riguarda i progetti internazionali (L. 22/87 e art. 7 DM 593/00).

CAPITOLO 1

I FINANZIAMENTI PER LA RICERCA INDUSTRIALE

1.1 Introduzione

L'ambito operativo degli interventi a sostegno della ricerca, analizzati in queste pagine, conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, comprende:

- **la ricerca industriale** definita come “la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti”.

- **lo sviluppo precompetitivo** definito come la “concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali”.

La normativa in vigore prevede che i progetti di ricerca per cui può essere richiesto l'intervento del FAR non debbano contenere preponderanti attività di sviluppo precompetitivo. Queste ultime sono comunque ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

La preesistente normativa consentiva, invece, il finanziamento dei progetti di ricerca anche se realizzati esclusivamente attraverso attività di sviluppo precompetitivo.

1.2 Alcune evidenze empiriche sui decreti di ammissione alle agevolazioni emanati dal 2003 al 2007

Nel grafico successivo sono stati evidenziati gli incentivi decretati dal Ministero nel periodo 2003-2007. Tali decreti comprendono:


- i progetti autonomi di ricerca (L. 46/82, L. 346/88, L. 488/92¹ e artt. 5 e 6 D.M.);
- i progetti internazionali (L. 22/87 e art. 7 D.M.);
- i progetti autonomi di formazione (L. 67/88 e art. 8 D.M.);
- i progetti da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare (art. 9 D.M.);
- i progetti finanziati ai sensi dell'art. 11 della L. n. 451 del 19 luglio 1994 (e art. 10 D.M.);
- i progetti spin-off (art. 11 del D.M.);
- i progetti presentati a seguito dell'emanazione di apposito bando (art. 9 L. 46/82 e art. 12 D.M.);
- le specifiche iniziative di programmazione (art. 13 D.M.);
- le agevolazioni per assunzioni, commesse di ricerca e borse di studio per dottorati di ricerca (art. 14 del DM, lettere a, b, c);
- il distacco temporaneo di ricercatori (art. 15 del DM);
- i premi per progetti finanziati dall'UE (art. 16 del DM).

Si nota come nel 2003 le agevolazioni siano state concesse maggiormente sotto forma di contributo nella spesa; questo perchè sono stati decretati interventi per circa 225 milioni di euro nella forma di contributo nella spesa a valere sulle risorse comunitarie e nazionali previste dal PON.

Gli anni 2004 e 2005 sono invece caratterizzati da una prevalenza di agevolazioni concesse sotto forma di credito agevolato sia in applicazione delle nuove regole previste dal già citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sia per le notevoli disponibilità derivate al fondo di rotazione dall'operazione di cartolarizzazione dei crediti esistenti conclusa alla fine dell'anno 2004.

Nel 2006 e nel 2007 la modalità di finanziamento maggiormente utilizzata è tornata a essere il contributo nella spesa, con un valore pari al 64,7% nel 2007.

¹ Come specificato in premessa non sono compresi gli interventi a valere sulla L. 488/92 decretati prima dell'entrata in vigore del D.M. 90402 del 10-10-2003, in quanto ancora non gestiti sul Fondo di rotazione.

Figura 1.2.1**Tabella 1.2.1**

	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%
Contributo nella spesa/fondo perduto	448,0	64,2%	392,0	46,9%	259,5	47,5%	353,8	67,3%	62,0	64,7%
Credito agevolato	240,0	34,4%	439,3	52,6%	284,4	52,0%	171,9	32,7%	33,9	35,3%
Contributo in CCI	9,8	1,4%	3,8	0,5%	2,6	0,5%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
Importi tot.	697,8	100,0%	835,1	100,0%	546,5	100,0%	525,6	100,0%	95,9	100,0%

Come illustrato nel grafico 1.2.2, nel 2003 si è raggiunta la quasi parità tra gli interventi nelle due zone ob1 e non ob1, per l'utilizzo sia di ulteriori risorse comunitarie derivanti dalle disponibilità del PON, sia di quelle derivanti dalla delibera CIPE n. 36/2002.

Nel 2006 l'ammontare degli incentivi destinati alle zone ob1 è quasi raddoppiato rispetto all'anno precedente, passando dal 53,2% all'89,8% del totale decretato, anche a seguito dell'esaurimento delle disponibilità derivanti dalla cartolarizzazione dei crediti dell'anno 2003 (vedi relazione FAR 2004).

Nel 2007 le zone ob1 continuano a essere le aree del Paese alle quali viene destinata la percentuale maggiore (70,4%) degli interventi.

Figura 1.2.2

Andamento degli importi totali dei finanziamenti decretati distinti per zona obiettivo




Tabella 1.2.2

	2003	% 2003	2004	% 2004	2005	% 2005	2006	% 2006	2007	% 2007
Non Ob1	354,4	50,8%	246,3	29,5%	255,9	46,8%	53,9	10,2%	28,4	29,6%
Ob1	343,4	49,2%	588,8	70,5%	290,6	53,2%	471,8	89,8%	67,5	70,4%
Totale	697,8	100,0%	835,1	100,0%	546,5	100,0%	525,6	100,0%	95,9	100,0%